



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

**PAESE A VOCAZIONE TURISTICA**

*D. A. 2101 del 02/12/2014*

## REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 17.04.1995  
Riscontrata legittima con dec. N. 6767/6468 del 11.05.1995

Modificato con delibera di Consiglio Comunale N. 03 del 10.02.2016  
Divenuta esecutiva il 27.02.2016

Regolamento Pubblicato all'albo Pretorio on-line dal 08.03.2016 al 23.03.2016  
Divenuto esecutivo il 24.03.2016

Palazzo Adriano, lì 31.03.2016

Il Segretario Comunale  
F.to D.ssa Giacchino Rosalia

## INDICE

### Titolo Primo Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Obbligo di allacciamento
- Art. 3 – Scarichi assimilabili a quelli di insediamenti civili
- Art. 4 – Sversamenti delle acque bianche e nere

### Titolo Secondo L'autorizzazione allo scarico

- Art. 5 – Necessità dell'autorizzazione e relative domanda
- Art. 6 – Autorità competente
- Art. 7 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 8 - Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati

### Titolo Terzo Limiti allo sversamento di fognatura

- Art. 9 – Scarichi da insediamenti civili
- Art. 10 – Scarichi da insediamento produttivi
- Art. 11 – Scarichi vietati

### Titolo Quarto Opere necessarie per l'allacciamento

- Art. 12 – Opere di allacciamento in fognatura
- Art. 13 – Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione
- Art. 14 – Allacciamenti con sollevamento

### Titolo Quinto Canone

- Art. 15 – Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti civili ed assimilate
- Art. 16 – Canoni dovuti, per le acque provenienti dagli insediamenti produttivi
- Art. 17 – Sanzioni e contenzioso

### Titolo Sesto Norme transitorie e finali

- Art. 18 – Controlli e verifiche
- Art. 19 – Sanzioni revoca e risarcimento Danni
- Art. 20 – Dichiarazione degli allacciamenti in atto di insediamenti civili
- Art. 21 – Rinvio
- Art. 22 – Entrata in vigore

## TITOLO PRIMO

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina tutti gli scarichi in pubblica fognatura, provenienti da insediamenti civili, assimilabili a civili e produttivi.

#### Art. 2

##### Obbligo di allacciamento

Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse entro il termine di un anno dalla data di cui all'art. 22.

L'obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia possibile realizzare al conduttura per l'allacciamento, nel rispetto della normative vigente.

Presso gli uffici comunali viene tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea ricognizione della rete fognaria in funzione. Il Sindaco è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

#### Art. 3

##### Scarichi assimilabili a quelli da insediamenti civili

Ai sensi del D.P.R. n. 227/2011, sono assimilabili ad acque reflue domestiche:

- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'allegato A;
- b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

*Articolo sostituito con delibera di c.c. n. 3 del 10.2.2016*

#### Art. 4

##### Sversamento delle acque bianche e nere

Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere è vietato la loro immissione nella fognatura non corrispondente.

Il Sindaco, con provvedimento motivato, potrà consentire od obbligare lo scarico di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.

Nelle zone servite da pubblica fognatura bianca o mista è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

## TITOLO SECONDO

### L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

#### Art. 5

##### Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda

Il nuovo scarico in pubblica fognatura ed il relativo allacciamento devono essere preventivamente autorizzati.

Per gli insediamenti civili e produttivi soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Allo scopo di ottenere l'autorizzazione allo scarico, il titolare dell'insediamento deve presentare al Sindaco la domanda di autorizzazione nella forma di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata contestualmente a quella di concessione od autorizzazione edilizia, ove necessaria.

#### Art. 6

##### Autorità competente

Il Sindaco è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

#### Art. 7

##### Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'allacciamento degli insediamenti civili viene rilasciata nella forma definitiva.

Per gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili nuovi l'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura.

Le imprese di cui all'art. 2 del decreto del Ministro Attività Produttive del 18.04.2005, i cui scarichi siano assimilabili a reflui domestici ai sensi dell'art. 3, potranno attivare lo scarico, senza esplicita autorizzazione, previa presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive di una dichiarazione di inizio attività corredata da autocertificazione attestante la qualità e quantità del refluo da immettere in fognatura utilizzando la modulistica predisposta dal SUAP (Allegato A).

*Comma modificato con delibera di C.C. N. 3 del 10.2.2016*

Sull'istanza di autorizzazione all'allacciamento degli insediamenti produttivi esprime parere l'ente gestore dell'impianto di depurazione.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda fermo restando il potere del Sindaco di revocarla e di rilasciare l'autorizzazione definitiva con le eventuali prescrizioni del caso.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.

Il comune determina in via provvisoria la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di precedibilità della domanda.

Il Sindaco, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione della spese sostenute.

Il Sindaco può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo scaricato.

#### Art. 8

##### Sversamenti di fognatura di reflui autotrasportati

Lo sversamento in fognatura dei reflui autotrasportati è vietato.

### TITOLO TERZO

#### LIMITI ALLO SVERSAMENTO IN FOGNATURA

#### Art. 9

##### Scarichi da insediamenti civili

L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili è ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento dei reflui.

Art. 10  
Scarichi da insediamenti produttivi

I reflui degli insediamenti produttivi devono rispettare i limiti di cui alla allegata tabella. L'adeguamento dovrà avvenire entro un anno dalla data di cui all'art. 22.

Art. 11  
Scarichi vietati

E' vietato immettere in fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radiattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi ed ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di cucina e di lavorazione di frutta e verdure) o aderire alle pareti.

TITOLO QUARTO  
OPERE NECESSARIE PER L'ALLACCIAMENTO

Art. 12  
Opere di allacciamento in fognatura

Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti sifonati secondo gli schemi definiti dal comune.

I titolari di insediamenti, sia assimilabili ai civili che produttivi, dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell'affluente.

In ogni caso, come previsto dalla normative in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell'effluente scaricato.

I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee ed impermeabili il cui diametro non sia inferiore a cm. 15.

L'ente gestore delle fognature può imporre o consentire la inificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

Art. 13  
Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

Le opere di allacciamento, dalla rete fognaria sino ai pozzetti di allacciamento inclusi, sono di proprietà comunale, mentre dal pozzetto in poi sono di proprietà privata.

Il comune, a spese del titolare dello scarico, realizza e modifica l'allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico e ne cura la manutenzione.

Il Sindaco può consentire che il titolare dello scarico realizzi o modifichi detti allacciamenti e ne curi la manutenzione.

Art. 14  
Allacciamenti con sollevamento

Quando è impossibile sversare i reflui per gravità nella fognatura comunale i titolari degli insediamenti debbono installare impianti meccanici di sollevamento, presentando idonea documentazione che descriva l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, le indicazioni del tipo e portata della pompa ed i dispositivi d'emergenza.

## TITOLO QUINTO CANONE

### Art. 15

#### Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti civili e assimilate

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti civili e assimilate sono dovuti, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione due distinti canoni commisurati al volume di acqua scaricata. Il canone è dovuto, per ciascun servizio, nella misura fissata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Ai fini della determinazione del canone dovuto dai singoli utenti, il volume dell'acqua scaricata è fatto pari all'80% dell'acqua prelevata.

Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto, il volume dell'acqua scaricata è rapportato al quantitativo di acqua imputabile al singolo utente in base al contratto di fornitura. Il canone per i servizi di fognatura e depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relative alla fornitura di acqua.

Per gli utenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto il volume d'acqua scaricata, imputabile a questa fonti, è rapportato al volume dell'acqua prelevata misurato con idoneo strumento di cui essi hanno obbligo d'installazione secondo modalità fissate di volta in volta. Lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo. L'utente ha l'obbligo di dichiarare il volume acqua prelevata con cadenza semestrale. Il canone deve essere pagato entro trenta giorni dalla richiesta.

### Art. 16

#### Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti produttivi

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi è dovuto un canone determinato in base alla normativa vigente e commisurato:

- a) – alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
- b) – alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione.

Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dalla regione, della denuncia prevista dal secondo comma dell'art. 17 bis della legge n. 319/76.

Il canone è dovuto da ciascun utente viene liquidato sulla base degli elementi indicati nella denuncia di cui al comma precedente.

Alla relativa riscossione si provvede mediante ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al R.D.14 aprile 1910 n. 638.

### Art. 17

#### Sanzioni e contenzioso

Per la omessa, ritardata o infedele denuncia della quantità e della qualità dell'acqua scaricata nonché per l'omesso o ritardato pagamento del canone sono dovute le soprattasse previste dalla legge. Qualora il ritardato pagamento si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico.

L'accertamento del canone dovuto, sia in rettifica della denuncia presentata che d'ufficio in caso di omessa presentazione della medesima, è effettuato secondo le disposizioni del Testo Unico per la Finanza Locale di cui al R.D. N. 1175/31.

L'avviso di accertamento deve contenere tutti gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone e vengono applicati le soprattasse. Quando l'accertamento verte sulla qualità delle acque scaricate dovrà essere succintamente riprodotto il risultato degli accertamenti tecnici eseguiti.

L'avviso di accertamento, contenente la liquidazione del canone e delle soprattasse applicate e gli elementi di cui al comma precedente, viene notificato agli interessati a mezzo dei messi comunali.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639.

TITOLO SESTO  
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18  
Controlli e verifiche

Il Sindaco è l'autorità competente al controllo.

Le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sono svolte in via transitoria dai laboratori d'igiene e profilassi sino all'attuazione dei presidi sanitari multizonali delle USL.

Art. 19  
Sanzioni revoca e risarcimento danni

In caso di violazione delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente, e nei casi da essa previsti si procede alla revoca, salvo l'obbligo di risarcire i danni arrecati alla pubblica fognatura.

Art. 20  
Dichiarazione degli allacciamenti in atto di insediamenti civili

I titolari degli insediamenti civili allacciati in pubblica fognatura alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono dichiarare l'allacciamento stesso entro il termine perentorio di gg. 60 dall'entrata in vigore di cui all'art. 22.

Art. 21  
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

Art. 22  
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'affissione per 15 giorni all'albo comunale.



ALLEGATO A

(previsto dall'articolo 2)

**Criteria di assimilazione alle acque reflue domestiche****Tabella 1.**

	<i>Parametro/sostanza</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore limite di emissione</i>
1	<i>Portata</i>	<i>mc/giorno</i>	$\leq 15$
2	<i>pH</i>		<i>5,5-9,5</i>
3	<i>Temperatura</i>	<i>°C</i>	$\leq 30$
4	<i>Colore</i>		<i>Non percettibile con diluizione 1 : 40</i>
5	<i>Materiali grossolani</i>		<i>Assenti</i>
6	<i>Solidi Sospesi Totali</i>	<i>mg/l</i>	$\leq 700$
7	<i>BOD5 (come ossigeno)</i>	<i>mg/l</i>	$\leq 300$
8	<i>COD (come ossigeno)</i>	<i>mg/l</i>	$\leq 700$
9	<i>Rapporto COD / BOD5</i>		$\leq 2,2$
10	<i>Fosforo totale (come P)</i>	<i>mg/l</i>	$\leq 30$
11	<i>Azoto ammoniacale (come NH4)</i>	<i>mg/l</i>	$\leq 50$
12	<i>Azoto nitroso (come N)</i>	<i>mg/l</i>	$\leq 0,6$
13	<i>Azoto nitrico (come N)</i>	<i>mg/l</i>	$\leq 30$
14	<i>Grassi e oli animali/vegetali</i>	<i>mg/l</i>	$\leq 40$
15	<i>Tensioattivi</i>	<i>mg/l</i>	$\leq 20$

Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali.



Tabella 2.

## Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

	ATTIVITA'
1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2	Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3	Attività ricreativa
4	Attività turistica non ricettiva
5	Attività sportiva
6	Attività culturale
7	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
8	Attività informatica
9	Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m <sup>3</sup> al momento di massima attività
10	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
11	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
12	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività.
13	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
14	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione
15	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
16	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
17	Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali).



18	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
19	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.
20	Vendita al minuto di generi di cura della persona
21	Palestre
22	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m <sup>3</sup> /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.
23	Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché provvisti di laboratori di analisi e ricerca
24	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché provvisti di laboratori di analisi e ricerca.
25	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.
26	Macellerie provviste del reparto di macellazione
27	Agenzie di viaggio
28	Call center
29	Attività di intermediazione assicurativa
30	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
31	Riparazione di beni di consumo
32	Ottici
33	Studi audio video registrazioni
34	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
35	Liuteria.

